



INDICAZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Collegio dei Docenti

VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 «Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 «Regolamento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, «Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi»;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128 «Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1998-1999»;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15 marzo 2007, n.26, «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. Anno scolastico 2006-2007»

VISTO il Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, «Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15 marzo 2007, n. 26 «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. anno scolastico 2006-2007»;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008, n.30 «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. Anno scolastico 2007-2008»

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99;

VISTA la Sentenza n. 2749-2010 del Consiglio di Stato «Religione cattolica – rilevanza per l'attribuzione del credito scolastico – insussistenza di condizionamenti e discriminazioni»;

DELIBERA

le indicazioni per l'attribuzione del credito scolastico.

ART. 1 – IL CREDITO SCOLASTICO

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni studente che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte e orali dell'esame di Stato.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun studente nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
3. Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dallo studente ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dello studente stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

ART. 2 – CREDITI FORMATIVI

1. Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino conoscenze, abilità e competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.
2. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.



A titolo meramente esemplificativo:

- a. Attività culturali (partecipazione a corsi di informatica, musica, lingue straniere, ecc).
 - b. Attività di produzione artistica (teatro, danza, musica, ecc).
 - c. Attività di volontariato (educativo/animativo/assistenziale minori, anziani, handicap; ambiente, ecc).
 - d. Attività sportive svolte con la qualifica di “agonista” nell’ambito delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
 - e. Attività lavorative.
3. Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, la valutazione dei crediti formativi sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi e parametri:
- a. Coerenza con le finalità educative e formative del POF dell’Istituto;
 - b. Omogeneità con i risultati di apprendimento degli insegnamenti impartiti nell’Istituto;
 - c. Approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze fornite negli insegnamenti impartiti nell’Istituto;
 - d. Ampliamento dei contenuti degli insegnamenti impartiti nell’Istituto;
 - e. Costi ragionevoli sostenuti dalla famiglia per consentire la partecipazione dello studente all’esperienza.
4. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. Gli attestati, redatti su carta intestata dell'ente/associazione/istituzione, comprovanti le esperienze vissute dallo studente devono inoltre contenere il periodo: data di inizio e data di conclusione dell'esperienza; il numero totale di ore dell'esperienza; firma del legale rappresentante dell'ente/associazione/istituzione o del responsabile dell'esperienza; timbro dell'ente/associazione/istituzione; data di rilascio.
5. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.
6. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dal CEFR *Common European Framework of Reference for Languages*.
7. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non necessitano di legalizzazione.
8. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire alla segreteria didattica dell’Istituto entro il 15 maggio, per consentirne l'esame di ammissibilità da parte del Dirigente Scolastico e la valutazione da parte dei Consigli di Classe. Tale documentazione è valida unicamente per l’anno scolastico nella quale viene presentata.
9. Le certificazioni comprovanti le attività lavorative esperite dallo studente devono contenere, oltre agli elementi richiesti dal comma 4, l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.
10. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

ART. 3 – ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti previsti dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 4 comma 1, attribuisce il punteggio per il credito scolastico attenendosi alle seguenti tabelle stabilite dal DM 16 dicembre 2009, n. 99 (che sostituiscono rispettivamente le tabelle previste dall'articolo 11, comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, così come modificate dal DM n. 42/2007): tabella A¹ per i candidati interni; Tabella B² per i candidati esterni assegnati alla commissione alla quale la classe è stata collegata; Tabella C³ per i candidati esterni assegnati alla commissione alla quale la classe è stata collegata che non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe.

L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 1, comma 2, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni studente va deliberata, motivata e verbalizzata.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.

TABELLA A Credito Scolastico **Candidati Interni**

Media dei voti	PUNTI CREDITO SCOLASTICO		
	I ANNO	II ANNO	III ANNO
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

TABELLA B Credito Scolastico **Candidati Esterni ESAMI DI IDONEITÀ**

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	PUNTI CREDITO SCOLASTICO
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

TABELLA C Credito Scolastico **Candidati Esterni PROVE PRELIMINARI**

Media dei voti delle prove preliminari	PUNTI CREDITO SCOLASTICO
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

ART. 4 – CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO

Allo studente è attribuita la cifra minore della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguiti.

Allo studente è attribuita la cifra maggiore della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti conseguiti, se computando le seguenti voci si raggiunge il valore di 0.7:

GRIGLIA PER IL CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO	A DISCREZIONE DEL CDC			
A* Decimali # della media dei voti conseguiti	0.#			
B Assiduità della frequenza scolastica,	0.0	0.1		
C Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo	0.0	0.1	0.2	
D* Frequenza dell'insegnamento di Religione Cattolica/Attività Alternative	0.3			
E* Giudizio dell'IRC/AA superiore a "Buono"	0.1			
F* Partecipazione ad attività extracurricolari proposte dal POF (0.1 ogni 10 ore)	0.0	0.1	0.2	0.3
G* Voto $\geq 7/10$ in esami conclusivi attività extracurricolari proposte dal POF	0.1			
H* Credito formativo (0.1 ogni 20 ore)	0.0	0.1	0.2	0.3

** ATTRIBUITO D'UFFICIO

* PER CIASCUNA ATTIVITÀ

In sede di integrazione dello scrutinio finale, allo studente, per il quale il consiglio di classe ha sospeso il giudizio, in caso di esito positivo, al punto A della Griglia è attribuito il valore # dei decimali diviso per il numero di "discipline in sospeso" più uno con arrotondamento standard.*

* Ad esempio, media dei voti 6,5 con due "discipline in sospeso": $A = 5/(2+1) = 5/3 = 1.666 = 2$



¹NOTA TABELLA A - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde $M = 6,5$).

²NOTA TABELLA B - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

³NOTA TABELLA C - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.